



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

#### DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia** (di seguito, in breve, CCIAA di Foggia o Ente camerale), ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 24.1.2023, convocata con ordinanza n. 1/2023;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

#### FATTO

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 27 del 30.3.2015, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 5350 del 2.4.2015, la CCIAA di Foggia ha adottato il piano di razionalizzazione (poi modificato con deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 26.10.2015, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 17350/U del

19.11.2015), in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, commi 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190.

2. Con deliberazione della Giunta camerale n. 29 dell'8.4.2016, è stata ratificata la determina presidenziale d'urgenza n. 2 del 30.3.2016, di approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il citato piano di razionalizzazione, inviata alla Sezione con nota prot. n. 6521/U del 15.4.2016.

3. Successivamente, con deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 2.10.2017 - trasmessa con nota prot. n. 17233/U del 25.10.2017 alla Sezione, al Ministero dello Sviluppo economico e alla struttura competente per il monitoraggio presso il MEF *ex art. 15* del d.lgs. n. 175/2016 - è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, quale aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi del citato art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014.

4. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016, la CCIAA di Foggia con:

- deliberazione di Giunta camerale n. 21 dell'11.2.2019 (inoltrata con nota prot. n. 3440/U del 4.3.2019 alla Sezione, al Ministero dello Sviluppo economico e al MEF), revisionata dalla deliberazione n. 105 dell'8.10.2019 (inviata ai medesimi destinatari con nota prot. n. 16627/U del 25.10.2019), ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017;
- deliberazione di Giunta camerale n. 128 del 20.12.2019, trasmessa con nota prot. n. 518/U del 14.1.2020 alla Sezione, al Ministero dello Sviluppo economico e al MEF, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018;
- deliberazione di Giunta camerale n. 116 del 28.12.2020, trasmessa con nota prot. n. 551/U del 19.1.2021 alla Sezione, al Ministero dello Sviluppo economico e al MEF, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019;
- deliberazione di Giunta camerale n. 97 del 22.12.2021, trasmessa con nota prot. n. 431/U del 11.1.2022, alla Sezione, al Ministero dello Sviluppo

economico e al MEF, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

- deliberazione di Giunta camerale n. 99 del 15.12.2022, trasmessa con nota prot. n. 913/U del 17.1.2023, alla Sezione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al MEF, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021.

5. Alla data odierna i predetti atti (con l'eccezione di quelli relativi all'ultima revisione ordinaria) risultano trasmessi al MEF tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Considerato in

## DIRITTO

### 1. Le camere di commercio: natura giuridica e compiti

L'ordinamento degli enti camerali è disciplinato dalla l. 29.12.1993, n. 580 («*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»), di recente modificata dal d.lgs. 25.11.2016, n. 219 («*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»).

La l. n. 580/1993 si compone di cinque capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali (Capo I, artt. 1-7), al registro delle imprese (Capo II, art. 8), agli organi (Capo III, artt. 9-17), al funzionamento e al personale (Capo IV, artt. 18-21) nonché alle disposizioni transitorie e finali (Capo V, artt. 22-24).

In base all'art. 1 della l. n. 580/1993, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., «*funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*» (comma 1). Inoltre, le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il «*sistema camerale italiano*»; di quest'ultimo fanno parte anche le camere di commercio

italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano (comma 2) <sup>(1)</sup>.

Compiti e funzioni degli enti camerali sono indicati dal successivo art. 2, secondo cui le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni relative a: *a)* pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle camere di commercio; *b)* formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; *c)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; *d)* sostegno alla competitività delle imprese e dei territori; *d-bis)* valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo; *d-ter)* competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; *e)* orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL; *f)* assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile; *g)* ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea (comma 2).

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi nonché, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

---

<sup>(1)</sup> In base all'art. 1, comma 3, le camere di commercio sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2018.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha configurato la camera di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000); è stata inoltre evidenziata la natura “anfibia” degli organismi in esame, posto che le camere di commercio sono, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

Di recente la stessa Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle camere di commercio delle disposizioni (succedutesi tra il 2008 e il 2014) sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi. Secondo il giudice delle leggi, a decorrere dal 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al 50 per cento; tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale (sentenza n. 210 del 2022).

## **2. Il quadro normativo in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche**

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008»), poi abrogato, aveva: i) introdotto il divieto per le P.A. di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», nonché di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in)

società che producono servizi di interesse generale (comma 27); *ii*) subordinato l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); *iii*) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, commi 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 190 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015*») ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle PP.AA. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 («*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*», TUSP), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata «*all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*» (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup> di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

---

(2) Per tali intendendosi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a).

- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (artt. 4 e 4-bis). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), salve alcune deroghe.

Di recente è stato puntualizzato che le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 4 (art. 4-bis, inserito dall'art. 25-bis, comma 1, del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.12.2021, n. 233);

- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica <sup>(3)</sup> o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la *«necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare

---

<sup>(3)</sup> In base al TUSP, per «società a partecipazione pubblica» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «società a controllo pubblico» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, lett. m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

atto della «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese» e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2).

L'amministrazione è tenuta a inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti «che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo» (comma 3, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 5.8.2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»).

Il parere della Corte dei conti è trasmesso all'amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale; «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni» (comma 4, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, della l. n. 118/2022).

Per la ricostruzione della natura e della latitudine delle funzioni intestate al giudice contabile dal novellato comma 3 dell'art. 5 TUSP, si rinvia alla deliberazione n. 16/2022/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte;

- la governance delle società pubbliche (art. 11). In particolare, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (comma 2). L'assemblea della società a controllo

pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (comma 3);

- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle PP.AA. alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP, individuando quelle da alienare (comma 1). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 del TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-*ter*, comma 2, c.c. (comma 5); al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche, è stato previsto che fino al 31.12.2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio

precedente alla ricognizione e l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione (comma 5-bis); infine, l'ultima disposizione richiamata si applica anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (comma 5-ter).

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR la Sezione delle autonomie di questa Corte ha adottato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24 TUSP*;

- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20).  
 Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, *«un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»* (comma 1).

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 mln. In proposito, l'art. 26, comma 12-*quinquies* ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i

trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR la Sezione delle autonomie ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni.

### **3. La revisione straordinaria al 30.9.2016 (art. 24, comma 1, TUSP)**

La ricognizione effettuata dalla CCIAA di Foggia in sede di revisione straordinaria (delibera n. 76/2017) ha riguardato tutte le partecipazioni detenute, dirette e indirette; le stesse sono state classificate sulla base della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento, *ex art. 20, comma 2*.

Con riferimento alle **partecipazioni dirette** <sup>(4)</sup>, in sede di revisione straordinaria la CCIAA di Foggia ha dato atto delle interessenze detenute, alla data del 23.9.2016, in n. 23 società:

---

(4) In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

- n. 14 società attive per un valore complessivo di € 73.934,85, di cui: i) n. 8 partecipazioni in società riconducibili al sistema camerale (€ 43.495,25); ii) n. 5 partecipazioni detenute direttamente in società di sviluppo locale quali i GAL - gruppi di azione locale (€ 27.939,60); iii) una partecipazione legata al Distretto Agroalimentare Regionale, società consortile nata nel 2004 per realizzare un distretto tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare e agroindustriale nella Regione Puglia (€ 2.500,00);
- n. 3 società interessate da procedure di cessione delle quote, sulla base della deliberazione di Giunta camerale n. 26 del 30.3.2015 e inserite nel piano di razionalizzazione 2015;
- n. 6 società in scioglimento, liquidazione o fallimento.

Con il piano di revisione straordinaria sono stati deliberati:

- il mantenimento, senza alcun intervento di razionalizzazione, di n. 5 società in house del sistema camerale:
  - 1) Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa;
  - 2) CSA Consorzio Servizi Avanzati Scarl;
  - 3) IC Outsourcing Scarl;
  - 4) InfoCamere Scpa;
  - 5) TecnoServiceCamere Scpa;
- il mantenimento, con l'avvio di azioni di razionalizzazione, di n. 3 società in house del sistema camerale:
  - 1) DINTEC - Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl;
  - 2) ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Scpa;
  - 3) SI.Camera Scarl;
- la conferma della dismissione (prevista con la deliberazione di Giunta camerale n. 27/2015) delle partecipazioni in Agroqualità Spa e Promem Sud-Est Spa;
- la presa d'atto della dismissione della partecipazione in Tecnoholding Spa;
- il mantenimento, con avvio di azioni di razionalizzazione, della partecipazione in DARE (Distretto Agroalimentare Regionale) Scarl;
- l'impegno a concorrere alle procedure di scioglimento e liquidazione del GAL Daunia Rurale Scarl e del GAL Piana del Tavoliere Scarl;

- la presa d'atto dell'avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione del GAL Gargano Scarl;
- il mantenimento, con avvio di misure di razionalizzazione, delle partecipazioni in GAL Daunofantino Scarl e Meridaunia Scarl, entità ritenute strategiche per la fruizione di fondi comunitari e regionali per il sostegno al sistema economico locale;
- la presa d'atto dell'acquisto, successivamente al 23.9.2016, di partecipazioni nei GAL Daunia Rurale 2020 Scarl, Tavoliere Scarl e Gargano agenzia di sviluppo Scarl.

Quanto alle **partecipazioni indirette** <sup>(5)</sup>, il piano ha affermato che «A partire dalle società direttamente partecipate, si evidenzia che la Camera di Commercio di Foggia detiene anche quote di partecipazioni indirette. Poiché le partecipazioni dirette non sono di controllo, non vi sono partecipazioni indirette oggetto di ricognizione».

#### **4. La revisione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (art. 20, commi 1 e 2, TUSP)**

Con le citate deliberazioni di Giunta n. 21 dell'11.2.2019 (revisionata dalla deliberazione n. 105 dell'8.10.2019), n. 128 del 20.12.2019, n. 116 del 28.12.2020, n. 97 del 22.12.2021 e n. 99 del 15.12.2022, la CCIAA di Foggia, ai sensi dell'art. 20 TUSP, ha: *i*) adottato i piani di revisione annuale delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; *ii*) approvato (delibere n. 116/2020, n. 97/2021 e n. 99/2022, rispettivamente per il 2019, 2020 e 2021) la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica, ai sensi dell'art. 20, comma 4, TUSP.

In particolare, con la delibera n. 99/2022 la CCIAA di Foggia ha:

- confermato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle società *in house* riconducibili al sistema camerale nonché nei 5 GAL operanti nella provincia foggiana, valutandole essenziali per il

---

<sup>(5)</sup> In base all'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 TUSP;

- confermato la dismissione delle partecipazioni in Piana del Tavoliere Scrl e Promem Sud-Est Spa;
- dato atto dello svolgimento delle procedure di liquidazione relative a Retecamere Scrl, GAL Daunia rurale Scrl, GAL Gargano Scrl e Consorzio il Tavoliere, nonché della chiusura della liquidazione di PattodiFoggia Scpa.

**Tabella n. 1 - Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Esito ricognizione al 31.12.2020 (Del. Giunta N.97/2021)	NOTE
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	06044201009	0,10%	mantenimento	
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SCRL	02270620731	1,53%	mantenimento	
DINTEC SCRL	04338251004	0,13%	mantenimento	
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	0,06%	mantenimento	
INFOCAMERE SCPA	02313821007	0,09%	mantenimento	
ISNART SCPA	04416711002	0,33%	mantenimento	
SI.CAMERA SCRL	12620491006	0,10%	mantenimento	
TECNOSERVICECAMER E SCPA	04786421000	0,10%	mantenimento	
CENTRO STUDI TAGLIACARNE SRL	07552810587	0,4%	mantenimento	
G.A.L DAUNOFANTINO SRL	03261100717	8,00%	mantenimento	
GAL MERIDAUNIA S. CONS. A R.L	02303810713	13,02%	mantenimento	
GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL,	04128760719	13,00%	mantenimento	
GAL TAVOLIERE SCARL	04128130715	13,00%	mantenimento	
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL	04127910711	14,00%	mantenimento	
PIANA DEL TAVOLIERE SCRL	90012430717	0,37%	Razionalizzazione attraverso dismissione	Recesso - Richiesta liquidazione della quota
PROMEM SUD-EST S.P.A	04771610724	3,09%	Razionalizzazione attraverso dismissione	Recesso - In attesa formalizzazione proposta acquisto quota da parte della Revi-Diana srl

Fonte: CCIAA di Foggia – delibera n. 99 del 15.12.2022

**Tabella n. 2 - Partecipazioni dirette in liquidazione o concordato preventivo**

RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE	08618091006	0,87%	Razionalizzazione attraverso dismissione	In attesa della conclusione della liquidazione iniziata nel 2013
GAL DAUNIA RURALE SCRL IN LIQUIDAZIONE	03705170714	3,50%	Razionalizzazione attraverso dismissione	In attesa della conclusione della liquidazione
G.A.L. GARGANO SCRL IN LIQUIDAZIONE	03258760713	1,25%	Razionalizzazione attraverso dismissione	In attesa della conclusione della liquidazione
IL TAVOLIERE CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE	02402480715	1,57%	Razionalizzazione attraverso dismissione	In attesa della conclusione della liquidazione

Fonte: CCIAA di Foggia – delibera n. 99 del 15.12.2022

Tabella n. 3 – Partecipate indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DETENUTA DALLA TRAMITE NELLA SOCIETA'	TRAMITE	MISURA
AGROQUALITA' SPA	05053521000	0,25%	DINTEC SCRL	mantenimento
ARIES SCRL	01312720327	1,00%	SI.CAMERA SCRL	mantenimento
BANCA DI CRED. COOP. DI ROMA	01275240586	0,000487%	ISNART SCPA	mantenimento
BANCA DI CRED. COOP. DI ROMA	01275240586	0,000487%	RETECAMERE SCRL	mantenimento
ECOCERVED SCRL	03991350376	37,80%	INFOCAMERE SCPA	mantenimento
I.TER SCARL	02968610309	1,00%	SI.CAMERA	mantenimento
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	0,03%	SI.CAMERA	mantenimento
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	38,80%	INFOCAMERE SCPA	mantenimento
I.CONTO SRL	14847241008	100,00%	INFOCAMERE SCPA	mantenimento
RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE	08618091006	2,30%	INFOCAMERE SCPA	mantenimento
SI.CAMERA SCRL	12620491006	0,19%	DINTEC SCRL	mantenimento
SI.CAMERA SCRL	12620491006	0,08%	ISNART SCPA	mantenimento
UNIMERCATORUM SRL	13564721002	33,33	SI.CAMERA SCRL	mantenimento

Fonte: CCIAA di Foggia – delibera n. 99 del 15.12.2022

## 5. Esame delle partecipazioni

### Partecipazioni dirette

#### 5.1 Si.Camera Scarl (partecipazione diretta: 0,10%; partecipazioni indirette: 0,08% tramite ISNART; 0,19% tramite DINTEC)

5.1.1 La società, costituita nel 2013, è un organismo *in house* a cui possono partecipare «solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'art. 1 co. 2 della legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società» (art. 7 dello Statuto).

5.1.2 La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica, approvata con deliberazione n. 116/2020, riferisce dell'atto notarile del 25.6.2020, decorrenza 1.7.2020, con cui «si è perfezionata l'operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo di azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le

*competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma. L'operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l'esigenza di concentrare in una delle società di Sistema – quale è appunto Si.Camera – le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi».*

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO M.72.2 corrispondente alla seguente indicazione: *«Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione (*«Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)»*) consistente nell'attività di realizzazione per le camere di commercio socie di *«servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo»*.

**5.1.3** Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

**5.1.4** L'art 17 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che *«La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto*

da 3 (tre) o 5 (cinque) membri a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore unico».

Tale disposizione non appare del tutto in linea con il citato art. 11, commi 2 e 3, TUSP, che stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».

## 5.2 Dintec Scarl (partecipazione diretta: 0,13%)

5.2.1 La società, costituita nel 1991, è un organismo *in house* e ha per oggetto principale «l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione e start up d'impresa, della sostenibilità ambientale ed energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori; l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali» (art. 5 dello Statuto).

5.2.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 70.22.09 corrispondente alla seguente indicazione: «Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, pur qualificando l'attività svolta dalla partecipata

come «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d)*» consistente principalmente ne «*l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese*».

5.2.3 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021, i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

### **5.3 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) Scpa (partecipazione diretta: 0,33%)**

5.3.1 La società, costituita nel 1992, ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento; la partecipazione al suo capitale è riservata a «*quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/1993 e successive modifiche, gli Enti pubblici e gli organismi pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società*» (art. 4 dello Statuto).

5.3.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 70.21 corrispondente alla seguente indicazione: «*Studi, Ricerche, Banche dati, Pubblicazioni, Progetti di sviluppo e fattibilità, Promozione, Formazione, nel settore del turismo*»;

- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, pur qualificando l'attività svolta dalla partecipata come «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d)*» consistente ne «*la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore*».

5.3.3 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021, i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

#### 5.4 TecnoServiceCamere Scpa (partecipazione diretta: 0,10%)

5.4.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in house* di cui possono essere soci «*esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio*» (art. 1.3 dello Statuto).

La società fornisce servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti alla progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo e altre attività, anche inerenti alla sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

5.4.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 81.1, corrispondente alla seguente indicazione: «*Servizi integrati di gestione agli edifici*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)*» consistente nel «*global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura*».

**5.4.3** Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

## **5.5 InfoCamere Scpa (partecipazione diretta: 0,09%)**

**5.5.1** La società, costituita nel 1994, è un organismo *in house* partecipato da tutte le Camere di commercio italiane, con «*il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio*» (art. 4 dello Statuto).

5.5.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 63.11.1 corrispondente alla seguente indicazione: «*Elaborazioni dati*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)*», avendo «*il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese, nonché di albi, ruoli, registri o repertori*».

5.5.3 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

5.5.4 L'art. 15 dello statuto, disponibile sul sito istituzionale della società, prevede che «*La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili*».

Tale previsione non risulta del tutto in linea con i citati commi 2 e 3 dell'art. 11 TUSP, in base ai quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «*riguardo a specifiche*

*ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi»*

## **5.6 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (partecipazione diretta: 0,10%)**

**5.6.1** La società, costituita nel 2000, è un organismo *in house* partecipato dal sistema camerale; possono far parte della società in qualità di socio «*esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi*» (art. 6 dello Statuto).

**5.6.2** La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 66.11 corrispondente alla seguente indicazione: «*Amministrazione di mercati finanziari*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, pur qualificando l'attività svolta dalla partecipata come «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)*» e precisando che «*La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici*».

**5.6.3** Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);

- nel quinquennio 2017-2021 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

### 5.7 IC Outsourcing Scarl (partecipazione diretta: 0,06%; partecipazioni indirette: 0,03% tramite Si.Camera; 38,80% tramite InfoCamere)

5.7.1 La società, costituita nel 2009, è un organismo *in house* partecipato dal sistema camerale, che si occupa, tra le altre cose, delle seguenti attività in favore dei soci: «1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati...» (art. 4 dello Statuto).

5.7.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 (Sub. 2 della deliberazione n. 97/2021) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: «Altre elaborazioni elettroniche di dati»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)» avendo lo scopo di «fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza».

5.7.3 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);

- nel quinquennio 2017-2021 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

## 5.8 CSA Consorzio Servizi Avanzati Scarl (partecipazione diretta: 1,53%)

5.8.1 La società consortile, costituita nel 1999, è un organismo *in house* e in ragione delle finalità perseguite alla stessa «*possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 580/1993, come modificata dal D. lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla società possono partecipare enti pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità societarie. È esclusa la partecipazione dei privati*» (art. 6 dello Statuto).

5.8.2 La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», la seguente indicazione: «*Miglioramento dei servizi erogati dalle CCIAA consorziate attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e sostegno alle stesse*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*aggiornamento degli archivi informatici ottici e digitali tenuti dai soci ovvero dagli stessi organizzati e gestiti per il perseguimento dei propri fini istituzionali e/o operativi*») consistente nel «*Miglioramento dei servizi erogati dalle CCIAA Consorziate attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno alle stesse*».

5.8.3 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2021, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle precedenti revisioni annuali, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del periodo 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quinquennio 2017-2021, salvo che per il 2019 (- € 11.365), i risultati d'esercizio evidenziano un utile, sebbene in progressiva e forte contrazione

(da € 26.485 a € 397; contrazione ancora più consistente considerando il dato 2016: € 238.913) (art. 20, comma 2, lett. e).

## **5.9 Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne Srl**

**5.9.1** Con delibera n. 90 dell'1.12.2021 (trasmessa a questa Sezione con nota n. 661/U del 13.1.2022) la CCIAA di Foggia ha deciso di sottoscrivere una quota del capitale del Centro Studi Tagliacarne pari a € 2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75 che considera il valore del patrimonio netto della società.

Tale sottoscrizione - avvenuta nel quadro di un aumento di capitale sociale per € 400.000 destinato esclusivamente alle camere di commercio, unioni regionali e società di sistema camerale - è finalizzata a consentire alla CCIAA di Foggia di *«integrare in condizioni di economicità ed efficacia le attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia del territorio, studio e ricerca a supporto della competitività delle imprese, attività che, come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 aprile 2019, il sistema camerale è tenuto a svolgere su tutto il territorio nazionale»*.

**5.9.2** Come in precedenza rilevato (cfr. § 5.1), nel luglio 2020 si è perfezionata l'operazione di cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al Centro Studi Tagliacarne e di acquisizione, da parte di Si.Camera, del ramo d'azienda della formazione del medesimo Centro Studi, con l'obiettivo di creare una struttura verticale di sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto professionale.

**5.9.3** Pur indicando l'interessenza in esame fra quelle oggetto di mantenimento, l'ultima revisione ordinaria (delibera n. 99/2022) non è corredata di alcuna scheda relativa all'organismo societario partecipato.

Dalle informazioni disponibili sul portale Telemaco risulta che:

- il Centro Studi Tagliacarne è stato costituito nel 1994;
- l'assemblea del 18.10.2022 ha disposto la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata e approvato le connesse modifiche statutarie;

- la società ha il fine di «*promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studi, di ricerca e di informazione, nonché iniziative di formazione ad esse relative. In particolare, la società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al Sistema camerale in materia di promozione e diffusione della cultura economica, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale. Le attività sono primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio italiane all'estero, ed in generale dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture di promozione dell'economia e della cultura*» (art. 5, comma 1);
- il codice ATECO relativo all'attività svolta (72.2) corrisponde alla seguente indicazione: «*Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche*»;
- per l'esercizio 2021, in continuità con il 2020 e 2019 (annualità di bilancio disponibili) il numero dei dipendenti in servizio è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio del triennio 2019-2021 è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d);
- nel quadriennio 2018-2021 (non è disponibile il dato relativo al 2017) i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

### **Gruppi di azione locale (GAL)**

La CCIAA di Foggia detiene partecipazioni nei seguenti GAL:

1. GAL Daunofantino Srl (partecipazione diretta: 8,00%);
2. GAL Meridaunia Scrl (partecipazione diretta 13,02%);
3. GAL Daunia rurale 2020 Scrl (partecipazione diretta 13,00%);
4. GAL Tavoliere Scrl (partecipazione diretta 13,00%);
5. GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Scrl (partecipazione diretta 14,00%).

Nella «*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica partecipate dalla Camera di commercio Foggia ai sensi del comma 4 art. 20 del d.lgs. 175/2016 - Anno 2021*», approvata con la delibera n. 99/2022,

*l'Ente camerale ha riferito che «Per quanto concerne il mantenimento dei G.A.L., la Giunta camerale, in occasione della prima revisione "ordinaria", disciplinata dall'art. 20 del Testo Unico e relativa alle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio alla data del 31.12.2017 con deliberazione n. 21 dell'11/2/2019 deliberava la dismissione di tutte le partecipate locali, tra cui quelle detenute nei cinque Gal operativi nella provincia di Foggia. Con successiva deliberazione n. 105 del 8.10.2019, la Giunta ha rivisto in parte la decisione assunta nell'ambito della sopra citata revisione ordinaria al 31.12.2017 - sulla base, sia di quanto previsto dall' art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 che esclude i Gruppi di Azione Locale dai piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere, e sia di ulteriori e nuove considerazioni, per cui l'uscita dai Gruppi di Azione Locale avrebbe compromesso la validità delle convenzioni sottoscritte da questi con la Regione Puglia e quindi la prosecuzione dei programmi e degli investimenti da realizzare a valere sulle risorse della Misura 19 del P.S.R. Puglia 2014-2020 - deliberando il mantenimento delle partecipazioni detenute nei cinque Gal operanti nella provincia di Foggia».*

Tale scelta è coerente con il vigente quadro normativo: l'art. 4, comma 6, TUSP (come modificato dall'art. 1, comma 722, della l. 30.12.2018, n. 145) fa espressamente salva «la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014», ovvero i gruppi di azione locale; il successivo art. 26, comma 6-bis (introdotto dall'art. 1, comma 724, della l. n. 145/2018) esclude le «società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6» dall'esercizio di revisione annuale imposto dall'art. 20 TUSP.

### **Partecipazioni da dismettere e con procedure non ancora iniziate**

In sede di revisione straordinaria l'Ente camerale ha deliberato di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta n. 37/2015 relativamente alla dismissione delle partecipazioni in Agroqualità Spa e Promem Sud-Est Spa nonché di concorrere alla procedure di scioglimento e liquidazione dei GAL Daunia rurale Srl e Piana del Tavoliere Srl; tali scelte sono state confermate in occasione dei successivi esercizi di revisione ordinaria.

### 5.10 Piana del Tavoliere Scrl

La revisione straordinaria riporta che *«Nel 2017 è stata costituita una nuova società denominata GAL TAVOLIERE SCRL con le medesime finalità ma con requisiti meglio rispondenti a quelli richiesti per la partecipazione ai bandi della Regione Puglia per la gestione di fondi comunitari nell'ambito dei PSR»*; pertanto, *«Considerata la costituzione della nuova società, l'Ente concorrerà allo scioglimento, messa in liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese»*.

Il termine per la razionalizzazione è stato indicato nel 30.6.2018.

La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica riferita all'anno 2021 (allegata alla delibera n. 99/2022) riferisce che *«ad oggi non è stato avviato l'iter per la messa in liquidazione e non risultano depositati i bilanci d'esercizio dal 2016. Inoltre con nota del 19 aprile 2021, considerati i mancati riscontri delle precedenti comunicazioni, l'ente nel confermare la volontà di recedere dalla predetta società, si è ulteriormente sollecitata la società a procedere alla liquidazione della quota societaria»*.

### 5.11 Promem Sud-Est Spa

In sede di revisione straordinaria la CCIAA di Foggia ha previsto la cessione a titolo oneroso della partecipazione nell'organismo in esame, tenuto conto della non riconducibilità dell'oggetto della società ad alcune delle attività contemplate dall'art. 4 TUSP.

Il termine per la razionalizzazione è stato indicato nel 30.9.2018.

Nella relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica riferita all'anno 2021 (allegata alla delibera n. 99/2022) si legge che: i) con deliberazione n. 27/2015 la Giunta camerale decise per la dismissione, confermata in sede di revisione straordinaria; tuttavia *«le procedure di dismissione seppur avviate ad oggi non risultano ancora concluse. Inoltre con nota del 19 aprile 2021 si è ulteriormente sollecitata la società a procedere alla liquidazione della quota societaria. Con nota del 23 febbraio 2022 si chiede alla società espressamente la liquidazione delle quote societarie, essendo trascorsi 180 gg dalla comunicazione di recesso, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai commi 2 e 4 dell'art. 2437 ter c.c. la*

*Promem in data 18/03/2022 comunica a questo Ente l'interesse della Revi-Diana srl all'acquisto delle azioni di proprietà dell'Ente, chiedendo nello stesso tempo quale fosse l'intenzione in merito, intenzione confermata e formalizzata con nota del 25/03/2022. In data 17/11/2022 con nota prot. n. 19881, questo Ente ha richiesto una definizione della situazione, sollecitando la formalizzazione della proposta di acquisto da parte della Revi-Diana».*

### **Partecipazioni in liquidazione**

La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica riferita all'anno 2021 (allegata alla delibera n. 99/2022) dà atto che: *i)* si è conclusa la procedura di liquidazione di PattodiFoggia Scpa, mediante deposito del bilancio finale di liquidazione (30.11.2020) e successiva cancellazione dal registro delle imprese (3.8.2021); *ii)* per tutte le altre società oggetto di liquidazione (Retecamere Scarl in liquidazione; GAL Dauina Rurale Scarl in liquidazione; GAL Gargano Scrl in liquidazione; Consorzio Il Tavoliere in liquidazione) sono in corso le procedure di liquidazione.

### **Partecipazioni indirette**

In sede di adozione del piano di revisione straordinaria l'Ente camerale ha riferito che *«A partire dalle società direttamente partecipate, si evidenzia che la Camera di Commercio di Foggia detiene anche quote di partecipazioni indirette. Poiché le partecipazioni dirette non sono di controllo, non vi sono partecipazioni indirette oggetto di ricognizione»* (§ 2.2 della Relazione del Presidente).

A decorrere dalla revisione ordinaria relativa alle interessenze detenute al 31.12.2020 l'Ente camerale ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni indirette.

In base alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende *«la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»*.

La definizione rimanda a quella dell'art. 2, comma 1, lett. b), TUSP, che identifica il «controllo» come *«la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice*

civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (6).

La Sezione delle autonomie ha chiarito che «Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)» (deliberazione n. 19/2017/INPR, recante le «Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016»).

Come appena sopra ricordato, tale controllo sussiste anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che sono da includere nei provvedimenti di razionalizzazione le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto; tale situazione ricorre per alcune entità giuridiche (società *in house*) indicate nella Tab. 3.

Il tenore letterale dell'art. 20, comma 1, TUSP, nel contemplare un'obbligatoria analisi con cadenza annuale dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, non pone alcun limite connesso con il carattere dimensionale delle interessenze; pertanto, al ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma 2, i piani di razionalizzazione devono essere predisposti anche in relazione a partecipazioni (dirette o indirette) di ridotta entità.

---

(6) Si riporta il testo dell'art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate): «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

Per le partecipazioni in dette società l'Ente camerale, nelle ultime revisioni ordinarie, ha previsto il «*mantenimento senza interventi*».

Con riferimento a Unimercatorum Srl, dalla scheda allegata alla delibera n. 99/2022 risulta la ricorrenza dei presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b) (*numero medio dei dipendenti inferiore a quello degli amministratori*) e d) (*fatturato medio del periodo di riferimento inferiore a € 1 mln*) TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione.

In proposito, la CCIAA di Foggia ha precisato che: «*Unimercatorum srl è il soggetto promotore dell'Università Telematica delle Camere di Commercio Universitas Mercatorum. Va ricordato che tale ruolo di soggetto promotore è espressamente richiesto dal MIUR, organo di controllo dell'Università Telematica, e che la società Unimercatorum srl è stata costituita nell'ambito di un disegno coordinato da Unioncamere teso allo sviluppo dell'Ateneo. Pertanto, l'Unioncamere nell'effettuare l'azione di ricognizione delle proprie partecipazioni dirette e indirette, ha stabilito il mantenimento della partecipazione indiretta in Unimercatorum s.r.l. - che detiene in forza della sua quota di controllo in Si.Camera – senza necessità di alcuna azione di razionalizzazione sebbene alcuni dati per la verifica del TUSP (fatturato e numero dei dipendenti) non siano rispondenti ai parametri previsti dalla legge. In particolare, con riferimento al fatturato di Unimercatorum, si ritiene che esso non sia un parametro significativo in quanto l'operatività della società è esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore dell'Ateneo; lo stesso dicasi per i dipendenti, in quanto la società utilizza, per esigenze di economicità, il personale dell'Ateneo*».

Tale lettura appare opinabile, non essendo suffragata da alcun dato positivo contemplante deroghe (in tema di fatturato e numero di dipendenti) del tipo di quelle prospettate dal sistema camerale, ai fini dell'esonero dai processi di razionalizzazione contemplati dal TUSP; è pertanto auspicabile che la CCIAA di Foggia compia, nell'ambito dell'ordinamento camerale, una valutazione approfondita in ordine al mantenimento dell'interessenza di che trattasi.

Quanto alla partecipazione in Banca di Credito Cooperativo di Roma (detenuta tramite ISNART), *l'attività di intermediazione creditizia e finanziaria* appare difficilmente sincronizzabile con i vincoli di scopo e di attività previsti dall'art. 4 TUSP; sul punto si prende atto che l'ultima revisione periodica – dopo aver indicato il «*mantenimento senza interventi*» quale esito della ricognizione

annuale – riferisce che «il 25 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Isnart ha deciso di sottoporre all'Assemblea la decisione di dismettere questa partecipazione. L'Assemblea è stata fissata per il 15 dicembre 2021. La dismissione avrà luogo verosimilmente entro fine 2021», senza peraltro fornire ulteriori e più aggiornate informazioni.

## 6. Conclusioni

Con riferimento alle *partecipazioni dirette*, le scelte operate dalla CCIAA di Foggia in sede di revisione straordinaria (art. 24 TUSP) e di razionalizzazione periodica (art. 20 TUSP) appaiono coerenti con il dettato normativo; il mantenimento è stata disposto in relazione a interessenze in organismi *in house* riconducibili all'appartenenza al sistema camerale ovvero in entità (GAL) sottratte all'ambito applicativo delle disposizioni in esame.

Nondimeno, emergono alcuni profili di attenzione: dalla documentazione esaminata risulta l'assenza di provvedimenti tesi a fissare obiettivi specifici sui costi di funzionamento (previsti dall'art. 19, comma 5, TUSP); gli stessi esercizi di revisione periodica non offrono informazioni adeguate in ordine alla valutazione della necessità o meno di contenimento dei costi di che trattasi (art. 20, comma 2, lett. f), TUSP). Inoltre, andrebbe valutata la ricorrenza di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), TUSP).

Quanto alle *partecipazioni indirette*, è auspicabile che le future scelte siano ispirate a una piena coerenza con il vigente quadro normativo, evitando letture a maglie larghe di quest'ultimo, non in linea rispetto alle finalità perseguite dal TUSP (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica: art. 1, comma 2).

### P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione,

### ACCERTA

l'adempimento, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, degli obblighi *ex artt.* 24 e 20 TUSP in materia di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021;

#### **RICHIAMA**

l'Ente camerale a:

- assicurare, con riferimento agli organismi *in house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione;
- con riferimento alle società a controllo pubblico, interpretare le disposizioni statutarie in tema di organo di amministrazione in coerenza con le pertinenti disposizioni del TUSP (art. 11, commi 2 e 3), che rimettono la gestione di dette società di norma a un amministratore unico e abilitano l'assemblea a prevedere un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata *«riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi»*;
- fornire, in occasione del prossimo esercizio di revisione periodica, adeguate informazioni in merito alle valutazioni circa l'assenza dei presupposti per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), TUSP);
- valutare la ricorrenza di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), TUSP);
- assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di dismissione e di liquidazione in corso;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e all'Organo di revisione;

#### **RAMMENTA**

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 24.1.2023.

Il magistrato relatore  
(dott. Giovanni NATALI)

Il Presidente  
(dott. Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria  
(dott. Salvatore SABATO)